

I dati delle entrate diffusi dal Mef. Crollo imposte indirette e giochi, flessione Irpef (-0,6%)

In aprile Iva in picchiata (-33%) La crisi Covid-19 abbatte il gettito rispetto al 2019

DI GIOVANNI GALLI

Aprile il più crudele dei mesi. Anche per il gettito Iva, che subisce un crollo del 33,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Se si guarda invece ai primi quattro mesi del 2020, il calo del gettito dell'imposta si attesta intorno al 13,7%, con un -13,1% sugli scambi interni e un -17,8% sulle importazioni. Tutto questo mentre le entrate dello stato da gennaio ad aprile segnano un calo generale del 4,4%, segno negativo quasi scontato in quanto, come si legge dal comunicato del ministero dell'economia e delle finanze, diffuso ieri, "la variazione negativa del quadrimestre riflette l'impatto delle misure adottate dal governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria".

Nel mese di aprile dunque è proseguito il calo già iniziato a marzo (-7,3%). Il motivo è il maxi spostamento di gran parte delle scadenze fiscali a fine maggio. Come ricorda la nota "i versamenti dovranno essere effettuati senza applicazioni di sanzioni o interessi, in una unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020". Sul fronte delle dirette, il gettito Irpef si è attestato a 63.025 milioni di euro (-0,6%). La flessione è riconducibile principalmente all'andamento delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (-3,9%) e delle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi (-6,6%), mentre le ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico registrano un incremento pari al 3,6%.

Tra le altre imposte dirette vanno segnalati gli incrementi dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché delle ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale (+1.064 milioni di euro), dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+815 milioni di euro) che riflettono le performance positive dei mercati finanziari nel corso del 2019 e dell'imposta sostitutiva dei fondi pensione (+1.129 milioni di euro), il cui incremento è determinato dai risultati positivi dei rendimenti medi ottenuti nel 2019 dalle diverse tipologie di forme pensionistiche complementari.

Tornando all'imposta sul valore aggiunto, quella che ha risentito maggiormente della crisi in aprile, il ministero spiega che "il calo delle imposte indirette (-36,3%,

rispetto ad aprile 2019, ndr) riflette principalmente il risultato dell'Iva sugli scambi interni che ha segnato una contrazione di 2.941 mln di euro (-33,4%) a seguito sia del peggioramento congiunturale sia del rinvio dei versamenti Iva per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a due milioni di euro e comunque, a prescindere dal requisito dimensionale per i soggetti che hanno domicilio fiscale nelle zone maggiormente colpite dalla crisi sanitaria". Chi ha continuato a versare l'Iva in questo periodo sono le società di capitale per l'80% degli importi mentre persone fisiche e società di persone hanno inciso rispettivamente per il 5,8% e il 6%.

La brusca frenata dovuta al Coronavirus colpisce infine anche i giochi, con un -35,5% dovuto al fatto che nel periodo di lockdown le attività legate a giochi o scommesse sono state totalmente chiuse.

© Riproduzione riservata

Sede trasferita ma la notifica è ok

La notifica del fisco all'adetto al ritiro agli atti di un'azienda è valida anche quando la sede legale è stata trasferita anni prima.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 10694 del 5 giugno 2020, ha respinto il ricorso di una srl che si era vista notificare l'atto impositivo presso la sede legale dalla quale si era trasferita sette anni prima.

Ciò perché, ha spiegato la sezione tributaria, ai sensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa; allorché l'ufficio proceda alla notifica mediante invio diretto della cartella di pagamento a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si applicano le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario con la conseguenza che, in caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata «adetto al ritiro degli atti», deve presumer-

si che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di «incaricato», sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto. Inoltre, aggiunge il Collegio di legittimità, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, con la conseguenza che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata



L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

IMU 2020

Aree edificabili, valori applicabili in corso d'anno

Mancano 10 giorni alla scadenza del pagamento della prima rata Imu. Quest'anno (si veda anche *ItaliaOggi* di ieri) bisogna tener conto delle novità introdotte con la legge di bilancio 2020 (160/2019), che ha modificato alcune regole dell'imposta municipale. Il valore di un'area edificabile deve sempre essere calcolato con riferimento al 1 gennaio dell'anno d'imposizione. Ma questa decorrenza vale solo nei casi in cui non siano state apportate delle variazioni agli strumenti urbanistici. In caso di modifiche urbanistiche occorre calcolare il tributo sul valore delle aree a partire dalla data della loro approvazione, anche durante l'anno. Si tratta di una novità importante contenuta nell'articolo 1, comma 746, della legge 160/2019, che tende a superare l'orientamento giurisprudenziale che riteneva applicabile il valore di mercato delle aree solo a partire dal 1 gennaio dell'anno d'imposizione. Occorre fare riferimento, invece, alla data di "adozione degli strumenti urbanistici", poiché i valori venali in comune commercio si applicano anche in corso d'anno.

Il citato comma 746 della legge di bilancio, infatti, stabilisce che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione o, comunque, a decorrere dalla data di adozione del piano regolatore generale o del piano di attuazione. È decisivo anche il momento in cui questi strumenti urbanistici subi-

scono delle modifiche che assumono rilevanza per determinare il valore di mercato delle aree. Il valore delle aree, ex lege, va calcolato facendo riferimento ai seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità; destinazione d'uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le stesse caratteristiche. Le amministrazioni comunali hanno

è approvato dal consiglio comunale, l'ente può dal momento dell'approvazione richiedere il pagamento del tributo. Vanno comunicate ai contribuenti le variazioni urbanistiche e i cambi di destinazione dei terreni in aree edificabili. L'omissione non rende comunque nulli gli avvisi di accertamento, pur essendo un obbligo imposto dalla legge. Pertanto, i titolari dei terreni divenuti edificabili sono tenuti a pagare le imposte anche se il comune non li abbia informati delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non abbia comunicato il cambio di destinazione. La Cassazione (ordinanza 6431/2019) ha chiarito che un terreno è edificabile, e quindi soggetto al pagamento del tributo, anche se sussiste un vincolo relativo d'inedificabilità che interrompe il procedimento di trasformazione urbanistica.

gratis su italiaoggi.it



il potere di fissare i valori dei terreni edificabili con delibera del consiglio o della giunta.

Per area fabbricabile s'intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è edificabile quando è inserita nel piano regolatore generale ed è soggetta all'Imu indipendentemente dalla successiva lottizzazione del suolo. È il comune, su richiesta del contribuente, che attesta se un'area sita nel proprio territorio sia edificabile. Se lo strumento urbanistico

ca. Un vincolo temporaneo non può avere alcuna incidenza sull'assoggettamento a imposizione del terreno. Per i giudici di legittimità, se il terreno è inserito in zona edificabile, né il vincolo paesaggistico né la proroga del vincolo d'immodificabilità temporaneo può incidere sull'assoggettamento a imposizione. Le aree che risultano edificabili in base al piano regolatore sono soggette al pagamento se i vincoli di destinazione non comportano l'inedificabilità assoluta. Tuttavia, in presenza di vincoli, il contribuente è tenuto a pagare le imposte su un valore dell'immobile notevolmente ridotto.

Sergio Trovato

© Riproduzione riservata